



PROVINCIA
DI LODI



**Area Tutela Ambientale - Pianificazione
Territoriale**

U.O. 4 Ambiente - Pianificazione Territoriale

Provincia di Lodi - Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi
C.F. 92514470159
tel. 0371.442.1 fax 0371.416027
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 81 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12 E DELLA DGR N. XI/4348 DEL 22.02.2021

INDICE

| | |
|---------|---|
| Art. 1 | Finalità |
| Art. 2 | Istituzione della Commissione |
| Art. 3 | Competenze della Commissione |
| Art. 4 | Composizione della Commissione |
| Art. 5 | Nomina della Commissione |
| Art. 6 | Convocazione della Commissione |
| Art. 7 | Quorum strutturale e funzionale |
| Art. 8 | Attività di Segreteria della Commissione |
| Art. 9 | Professionalità dedicata |
| Art. 10 | Termini per l'espressione del parere |
| Art. 11 | Indennità e rimborsi |
| Art. 12 | Durata della Commissione e sostituzione dei suoi Componenti |
| Art. 13 | Forme consortili e di associazione |

2023



PROVINCIA
DI LODI



**Area Tutela Ambientale - Pianificazione
Territoriale**

U.O. 4 Ambiente - Pianificazione Territoriale

Provincia di Lodi - Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi
C.F. 92514470159
tel. 0371.442.1 fax 0371.416027
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

ARTICOLO 1 FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il paesaggio della Provincia di Lodi, ai sensi dell'articolo 81 – Istituzione delle Commissioni per il paesaggio, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, così come integrata dalla DGR n. XI/4348 del 22.02.2021 *“Approvazione dei criteri per la nomina dei componenti delle commissioni per il paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, comma 6 del d.lgs. n. 42/2004) e sostituzione delle D.G.R. VIII/7977 del 6 agosto 2008, D.G.R. VIII/8139 del 01 ottobre 2008 e D.G.R. VIII/8952 del 11 febbraio 2009”*.

ARTICOLO 2 ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. E' istituita la Commissione per il paesaggio della Provincia di Lodi, ai sensi dell'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, così come integrata dalla DGR n. XI/4348 del 22.02.2021 quale organo tecnico consultivo, che esprime pareri obbligatori, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dell'Ente Provincia.

ARTICOLO 3 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. Ai sensi del comma 4 e del comma 7 dell'articolo 80 – Ripartizione delle funzioni amministrative, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, così come integrata dalla DGR n. XI/4348 del 22.02.2021, la Commissione per il paesaggio esprime pareri in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dell'Ente Provincia, per l'esercizio delle funzioni amministrative per l'esecuzione di:

- a) attività estrattiva di cava e di recupero e smaltimento rifiuti ad eccezione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;
- b) strade di interesse provinciale;
- c) linee elettriche a tensione superiore a quindicimila e fino a centocinquantomila volt;
- d) opere relative alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili di cui all'art. 28, comma 1, lettera e bis), della l.r. 26/2003.
- e) opere relative alla derivazione di acque superficiali e sotterranee di cui all'articolo 43 della l.r. 26/2003
- f) interventi relativi a opere idrauliche realizzate ~~dalla Città metropolitana di Milano o~~ dalla Provincia, ad eccezione di quelle relative ai canali indicati nell'allegato A della legge regionale 12/2005;
- g) interventi di trasformazione del bosco nonché relative agli interventi e alle opere che comportino anche la trasformazione del bosco per i territori di rispettiva competenza ai sensi del comma 7 dell'art. 80 della legge regionale 12/2005;

1. Bis. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., la Commissione si esprime obbligatoriamente:



PROVINCIA
DI LODI



**Area Tutela Ambientale - Pianificazione
Territoriale**

U.O. 4 Ambiente - Pianificazione Territoriale

Provincia di Lodi - Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi
C.F. 92514470159
tel. 0371.442.1 fax 0371.416027
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

- a) in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del d.lgs. 42/2004 di competenza dell'Ente presso al quale è istituita;
- b) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8 della medesima legge;
- c) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del Piano Paesaggistico regionale;
- d) in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente.

2. Ai sensi del comma 9 dell'art. 80 – Ripartizione delle funzioni amministrative, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., la Commissione esercita le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del D.Lgs. 42/2004, nonché le funzioni amministrative riguardanti i provvedimenti inibitori e di sospensione dei lavori, per i Comuni per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei requisiti di cui alla DGR n. XI/4348 del 22.02.2021

3. La Commissione, oltre ai compiti esplicitamente attribuiti per legge, potrà avere il compito di esprimere i pareri relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, alle procedure di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ed alla valutazione paesistica dei progetti, prevista dall'art. 30 delle Norme di Attuazione del PTPR per le aree non assoggettate a tutela paesaggistica, secondo le modalità stabilite dalle «Linee guida per l'esame paesistico dei progetti» di cui alla d.g.r. n. 7/11045 dell'8 novembre 2002.

4. Alla Commissione per il paesaggio potrà essere altresì richiesto un parere consultivo non vincolante da parte dei Comuni:

- a) sulle proposte di piani e programmi da assoggettare a VAS ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge regionale 12/05 e s.m.i.;
- b) sui piani attuativi previsti dalla vigente legislazione regionale;

ARTICOLO 4 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per il paesaggio è composta da cinque membri, compreso il Presidente.

2. Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

3. Il ruolo di Presidente della Commissione è preferenzialmente da attribuire a personale con funzione di Dirigente o Funzionario interno all'Ente in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

4. Il ruolo di Vice Presidente della Commissione è attribuito ad uno dei membri esterni in base alla graduatoria di nomina.

5. I componenti devono essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, forestali geografiche ed ambientali.

6. I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di



PROVINCIA
DI LODI



**Area Tutela Ambientale - Pianificazione
Territoriale**

U.O. 4 Ambiente - Pianificazione Territoriale

Provincia di Lodi - Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi
C.F. 92514470159
tel. 0371.442.1 fax 0371.416027
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'Ente locale.

7. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

8. I componenti della Commissione per il paesaggio, potranno essere scelti anche tra i funzionari dipendenti dell'Ente, purché in possesso dei requisiti sopra formulati.

9. Il Presidente della Commissione potrà avvalersi della consulenza di specifiche professionalità, senza diritto di voto, da ricercare preferibilmente all'interno delle consulenze già avviate nell'ambito delle discipline connesse al presente regolamento.

10. Ai lavori della Commissione per il paesaggio possono partecipare, senza diritto di voto, i Dirigenti e i Funzionari delle Unità Operative, che hanno competenza nelle materie indicate all'articolo 3 del presente Regolamento, nonché il tecnico del Comune, ed eventualmente del Parco, nel cui territorio ricada l'intervento oggetto di autorizzazione paesaggistica.

ARTICOLO 5 NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per il paesaggio, di cui all'articolo precedente, è nominata dal Presidente della Provincia.

2. Il Presidente della Provincia, ne designa il Presidente e il Vice Presidente.

ARTICOLO 6 CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per il paesaggio è convocata dal Presidente della stessa o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.

3. L'invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima della seduta, tramite pec.

4. Il termine, di cui al precedente comma 2, può essere ridotto in casi di urgenza, in base alla valutazione del Presidente e, comunque, non può mai essere inferiore a tre giorni.

5. L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare.

ARTICOLO 7 QUORUM STRUTTURALE E FUNZIONALE

1. Per la validità delle sedute della Commissione per il paesaggio è richiesta la presenza della maggioranza dei Componenti della stessa.

2. Il Vice Presidente della Commissione, di cui all'articolo 4 del presente regolamento sostituisce il Presidente ogni qualvolta l'organizzazione lo renda necessario.

3. La Commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei Componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel caso di astensione di tutti i Componenti della



PROVINCIA
DI LODI



**Area Tutela Ambientale - Pianificazione
Territoriale**

U.O. 4 Ambiente - Pianificazione Territoriale

Provincia di Lodi - Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi
C.F. 92514470159
tel. 0371.442.1 fax 0371.416027
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

Commissione, il provvedimento finale terrà conto del solo parere derivante dalle risultanze dell'istruttoria tecnica, effettuata dalla Struttura tecnica di cui al successivo articolo 9.

4. I Componenti, che abbiano un interesse personale sull'argomento, per il quale debba essere espresso il parere, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.

5. In caso di parità in assenza del Presidente, prevale il voto del Vice Presidente.

ARTICOLO 8 ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Le funzioni di Segreteria della Commissione per il paesaggio sono garantite da personale dell'Unità Operativa 4.

2. La Struttura tecnica paesaggistica predispone la documentazione da allegare all'ordine del giorno e procede all'invio delle convocazioni delle sedute della Commissione.

3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano espressi all'unanimità o a maggioranza, in tal caso devono essere riportate le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.

4. Il verbale della seduta della Commissione è sottoscritto dal Presidente, dai Commissari presenti alla seduta e dal Segretario della stessa.

5. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

ARTICOLO 9 PROFESSIONALITA' DEDICATA

1. Il dirigente dell'Unità Operativa 4 individua, tra il proprio personale, una specifica professionalità cui attribuire la responsabilità dell'istruttoria tecnico – amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica..

2. Alla professionalità di cui al comma 1 è attribuita la responsabilità di verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, acquisire il parere della Commissione per il paesaggio e trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente tali documenti unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 del d.lgs. 63/2008.

3. In luogo della specifica professionalità, tenuto conto della propria organizzazione e del carico di lavoro, il dirigente del settore tutela territoriale ed ambientale può istituire apposita struttura tecnica cui attribuire la responsabilità dell'istruttoria delle richieste di autorizzazione paesaggistica.

4. La struttura tecnica o la specifica professionalità potrà avvalersi della collaborazione e coordinamento operativo di altri Unità Operative della Provincia di Lodi che si dovessero rendere necessari funzionalmente alle tematiche trattate.

ARTICOLO 10 TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE



PROVINCIA
DI LODI



**Area Tutela Ambientale - Pianificazione
Territoriale**

U.O. 4 Ambiente - Pianificazione Territoriale

Provincia di Lodi - Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi
C.F. 92514470159
tel. 0371.442.1 fax 0371.416027
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

1. La Commissione per il paesaggio è tenuta, in via generale, a esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e, comunque, nel caso in cui necessiti di un supplemento istruttorio, non oltre i dieci giorni successivi alla suddetta prima convocazione.

ARTICOLO 11 INDENNITA' E RIMBORSI

2. Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. 42/2004, la partecipazione alle commissioni previste dallo stesso D.Lgs. 42/2004 è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 12 DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI SUOI COMPONENTI

1. La Commissione per il paesaggio dura in carica per il mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina della nuova Commissione.

2. I Componenti della Commissione sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione.

3. Qualora uno dei Componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione.

ARTICOLO 13 FORME CONSORTILI E DI ASSOCIAZIONE

1. La Provincia di Lodi si rende disponibile ad attivare forme consortili e di associazione per la Commissione del paesaggio, anche in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali individuate dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTCP, così come previsto dal comma 2 dell'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, così come integrata dalla DGR n. dalla XI/4348 del 22.02.2021.